**CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER**
**LE FORNITURE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FNM**
**SETTORI SPECIALI**

**INDICE**


**CAPITOLO I**
**NORME GENERALI**

Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Osservanza di disposizioni normative
Articolo 4 Inderogabilità del Capitolato generale
Articolo 5 Impegno di riservatezza

**CAPITOLO II**
**AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

Articolo 6 Validità dell'offerta
Articolo 7 Aggiudicazione provvisoria
Articolo 8 Aggiudicazione definitiva
Articolo 9 Termini per la stipulazione del contratto
Articolo 10 Documento unico della valutazione del rischio delle imprese (DUVRI)
Articolo 11 Garanzia e svincolo
Articolo 12 Comunicazioni ai concorrenti
Articolo 13 Diritto di accesso

**CAPITOLO III**
**RAPPORTO CONTRATTUALE**

Articolo 14 Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese
Articolo 15 Rispetto della normativa di cui al d. lgs. 231 del 2001
Articolo 16 Raggruppamenti, Consorzi, GEIE
Articolo 17 Incedibilità del contratto. Subappalto

Articolo 18 Responsabile del contratto
Articolo 19 Pagamento della fornitura, anticipazioni e sospensione del pagamento
Articolo 19*bis* Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli stessi.
Articolo 20 Prezzi e revisione
Articolo 21 Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario
Articolo 22 Variazioni quantitative o qualitative
Articolo 23 Vicende soggettive dell'aggiudicatario
Articolo 24 Elenchi ufficiali di prestatori di forniture, autocertificazioni attestazioni
Articolo 25 Qualità della fornitura - controllo
Articolo 26 Modalità di esecuzione della fornitura
Articolo 27 Accesso del Fornitore negli impianti e nelle sedi del Committente
Articolo 28 Garanzie della fornitura e degli standard qualitativi
Articolo 29 Prevenzione per infortuni e sicurezza. Assicurazioni
Articolo 30 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
Articolo 31 Verifiche in corso di esecuzione
Articolo 32 Collaudo
Articolo 33 Gestione "Non conformità"
Articolo 34 Penali per ritardo
Articolo 35 Penali per inadempimento

**CAPITOLO IV**

**ESTINZIONE DEL RAPPORTO**

Articolo 36 Risoluzione
Articolo 37 Clausola risolutiva espressa
Articolo 38 Recesso

**CAPITOLO V**

**NORME DI CHIUSURA**

Articolo 39 Foro competente
Articolo 40 Divieto di arbitrato
Articolo 41 Transazione
Articolo 42 Rinvio

## CAPO I
## NORME GENERALI

### Articolo 1
### Ambito di applicazione

1. Il presente Capitolato disciplina i contratti di forniture, conclusi tra una Società del Gruppo FNM e un Fornitore aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato si applicano anche alle forniture alle quale siano associati, a titolo accessorio, lavori di posa in opera , di installazione e le altre opere provvisionali.
3. Nell'ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applica il presente Capitolato qualora i lavori, ancorché di rilievo economico superiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.
4. Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nel Contratto.
5. I contratti di acquisto e locazione tra le società del Gruppo FNM (c.d. Contratti Intercompany o infragruppo) sono regolati dalle disposizioni specifiche in essi contenute; il presente capitolato sarà applicabile ai Contratti Intercompany o infragruppo solo se espressamente richiamato.

### Articolo 2
### Definizioni

1. In punto definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 del D. lgs. 163/06. Dette definizioni saranno valide ai fini del presente capitolato.

2. Ove il rapporto contrattuale non sorga in base ad una procedura di gara per aggiudicatario dovrà intendersi il contraente che dovrà espletare la fornitura e per procedura di gara qualsiasi atto volto a sollecitare l'offerta.

**Articolo 3**

**Osservanza di disposizioni normative**

1. Il fornitore sotto la propria esclusiva responsabilità deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché ad eventuali delibere o circolari o prescrizioni delle competenti autorità in materia.

**Articolato 4**

**Inderogabilità del Capitolato generale**

1. Il presente Capitolato non può essere derogato se non in forza di apposita pattuizione scritta tra Committente e fornitore; in caso di non conformità, di divergenze o contrasti tra il capitolato generale e singole disposizioni contenute in altri documenti contrattuali, prevarranno le norme contenute nel presente Capitolato.

**Articolo 5**

**Impegno di riservatezza**

1. Il fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione del contratto e in ragione dell'esecuzione della fornitura, astenendosi dalla loro divulgazione a terzi.
2. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, know how, nonché ogni altra informazione riservata afferente alla committente, che vengano apprese a seguito della procedura o del rapporto contrattuale, non devono essere utilizzate o rilevate se non per le attività strettamente necessarie al corretto svolgimento del servizio. L'obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con il committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto.

## CAPITOLO II
## AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

**Articolo 6**

**Validità dell'offerta**

1. L'offerta presentata dai partecipanti alle procedure di gara ha una durata pari a 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione**.**

**Articolo 7**

**Aggiudicazione provvisoria**

1. A seguito dell'espletamento della procedura di gara il Committente provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria che verrà approvata, previe opportune verifiche da parte degli organi societari del Committente, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della stessa (art. 12 comma 1 d. lgs. 163 del 2006).

2. Detto termine sarà interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti da parte del Committente all'aggiudicatario e riprenderà a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti ovvero i documenti pervengano all'organo richiedente.

**Articolo 8**

**Aggiudicazione definitiva**

1. Decorso il termine di cui all'articolo precedente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, l'aggiudicazione diviene definitiva.

2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

**Articolo 9**

**Termini per la stipulazione del contratto**

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri in autotutela, la sottoscrizione del contratto avverrà nei successivi 60 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla documentazione di gara o un differimento concordato tra committente ed aggiudicatario.

2. In presenza di motivi d'urgenza il committente provvederà alla sottoscrizione del contratto senza indugio ferma restando la comunicazione ai soggetti partecipanti.

**Articolo 10**

**Documento unico della valutazione del rischio delle imprese (DUVRI)**

1. Per le forniture con posa in opera e per quelle che comprendano l'esecuzione di opere provvisionali, il fornitore, in collaborazione con il Committente è tenuto ad individuare i rischi connessi alla posa in opera negli impianti e sedi del Committente, le misure di

sicurezza nonché i relativi oneri, come da documenti contrattuali appositamente predisposti (DUVRI, Piani di sicurezza).

**Articolo 11**

**Garanzia e svincolo**

1. Il Fornitore è obbligato a costituire a favore del Committente una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, proveniente da istituto di primaria importanza ovvero rilasciata da intermediari finanziari di cui all'elenco speciale ex art. 107 D.lgs. n. 385 del 1993 in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
2. La fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta del committente.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Nel calcolo del 10% dell'importo complessivo del servizio non va considerata l'IVA.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 a favore del Committente darà al Committente la facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva e di acquisire la garanzia prestata dall'aggiudicatario a corredo dell'offerta, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni di natura patrimoniale e non incluso il danno all'immagine, subito per l'inadempimento del Fornitore.
5. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto;
b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell'esecuzione del Contratto.

6. E' in ogni caso riservata al Committente la facoltà di stabilire, nei singoli contratti in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo del Fornitore a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, di prevedere una maggiore durata delle stesse.
7. Lo svincolo della fideiussione avverrà entro 180 giorni dall'accettazione dell'ultima partita del materiale oggetto del contratto ed in seguito a collaudo definitivo favorevole dell'intera fornitura. In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione del Contratto.
8. Non è concesso lo svincolo parziale o progressivo.

**Articolo 12**

**Comunicazioni ai concorrenti**

1. Le comunicazioni ai concorrenti si intendono regolarmente effettuate ove loro rappresentanti presenzino alle sedute di gara in cui vengono comunicati i risultati afferenti all'aggiudicazione provvisoria.

**Articolo 13**

**Diritto di accesso**

1. Il diritto di accesso si esercita nelle forme e nei modi di cui alla legge 241 del 1990.

2. Oltre alle limitazioni del diritto di accesso previste dalla legge 241/1990 trovano altresì applicazione le restrizioni previste dall'art. 13 comma V del codice, nonché dal regolamento sul diritto di accesso adottato dalle società del gruppo.

## CAPITOLO III
## RAPPORTO CONTRATTUALE

**Articolo 14**

**Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese**

1. Il rapporto contrattuale tra committente e fornitore sorge al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva afferente all'esito positivo dell'approvazione dei competenti organi societari.

3. Il contratto tra committente e fornitore verrà stipulato mediante scrittura privata oppure mediante atto pubblico notarile a discrezione del committente.
4. Tutte le spese del contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico dell'aggiudicatario.

**Articolo 15**

**Rispetto della normativa di cui al D. lgs. 231/2001**

1. Il fornitore ha l'obbligo di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello organizzativo adottato dal committente e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.
2. Il fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale del committente e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il contratto.

**Articolo 16**

**Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.**

1. Qualora la gara venga aggiudicata ad un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del committente per tutte le operazioni e atti che, a vario titolo, dipendano dalla gara medesima.
2. Il committente può, tuttavia, far valere direttamente le singole responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
3. Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria, è irrevocabile.
4. Qualora la gara venga aggiudicata ad un consorzio di imprese ex art. 2602 c.c. tutti i rapporti consequenziali e connessi al contratto sono riferibili al consorzio medesimo.
5. Quanto previsto dal comma precedente vale altresì per i G.E.I.E.

**Articolo 17**

**Incedibilità del Contratto - Subappalto**

1. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salve le ipotesi di cui al comma seguente.

2. In caso di operazioni societarie di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, fusione o scissione relative al fornitore, è in facoltà del Committente effettuare le verifiche che ritenga opportune per accertare la presenza, in capo al soggetto subentrante nella titolarità del contratto, dei requisiti di idoneità morale (compresa l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all'esecuzione del Contratto.
3. E' obbligo del fornitore comunicare al Committente, con trenta giorni di anticipo, la conclusione delle operazioni sopra menzionate; entro 60 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'operazione, ovvero in caso di omissione della comunicazione, dalla notizia della conclusione dell'operazione medesima, il Committente qualora accerti l'insussistenza dei requisiti di cui al comma 2 avrà la facoltà di risolvere il contratto.
4. La parte della fornitura che può essere concessa in subappalto sarà stabilita di volta in volta dal bando di gara, dal disciplinare ovvero dal contratto e/o dal capitolato speciale. Trova applicazione l'art. 118 del Codice degli appalti da intendersi integralmente richiamato e quanto previsto all'art. 19-bis del presente Capitolato.

**Articolo 18**

**Responsabile del contratto**

3. E' obbligo del fornitore nominare una o più persone in qualità di incaricati tecnico-commerciali, ovvero preposti, od institori che costituiranno i referenti dell'aggiudicatari stesso per l'esecuzione e gestione del contratto**.** Tali soggetti saranno considerati dalla committente muniti, disgiuntamente, di poteri di operatività e responsabilità atti a risolvere ogni questione e problematica dovesse insorgere con la committente medesima.
4. Il committente a sua volta si impegna a fornire i nominativi di propri dipendenti deputati alle finalità sopra descritte. Ogni eventuale variazione dei soggetti incaricati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto.

**Articolo 19**

**Pagamento della fornitura, anticipazioni e sospensione del pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo relativo al Contratto di fornitura viene effettuato secondo le modalità stabilite in Contratto.

2. Il committente non può accordare, sotto nessuna forma né ad alcun titolo, anticipazioni sul prezzo.
3. Il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura e, in seguito a collaudo, emette il certificato di "entrata merci", copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore.
4. L'emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all'emissione da parte del Committente del certificato di "entrata merci".
5. A seguito dell'emissione di fatture da parte del fornitore, secondo le specifiche modalità previste dal contratto, il committente provvederà alla loro liquidazione entro 90 giorni fine mese data fattura, fatta salva una diversa previsione contrattuale.
6. Non è subordinata all'emissione del certificato di "entrata merci", l'emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione "a vista"; in tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all'atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura.
7. Eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente, anche al di fuori del Contratto di fornitura stipulato con il Committente, sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.
8. Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente di disporre della garanzia ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.
9. E' in facoltà del committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazione con il fornitore per inadempienze relative al contratto in corso ovvero anche ad altri contratti.
10. Qualora parte del contratto di fornitura sia oggetto di subappalto, il pagamento al fornitore è sospeso se quest'ultimo non trasmette le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal committente.
11. Nel caso di ritardo nei pagamenti da parte del committente saranno corrisposti interessi nella misura del tasso legale.

**Articolo 19-bis**

**Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli stessi**

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.i. e m., che dichiara di conoscere esattamente.
2. L'appaltatore è tenuto altresì (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (iii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti (iv) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (v) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG).
3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. L'appaltatore è tenuto -a pena di nullità assoluta del contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.
5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

**Articolo 20**

**Prezzi e revisione**

1. Nel caso di forniture pluriennali il corrispettivo previsto rimane fisso ed invariabile per il primo biennio di espletamento del servizio, fatta salvo la rivalutazione ISTAT.

2. A partire dal secondo biennio di fornitura i prezzi potranno essere adeguati in base ad un'apposita istruttoria condotta dai soggetti competenti a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del fornitore.

**Articolo 21**

**Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario**

1. I crediti derivanti dai contratti delle società del Gruppo FNM non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta del Committente, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Successivamente all'autorizzazione, la cessione deve essere notificata al Committente stesso che potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.
2. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso inopponibile al committente nei casi in cui il fornitore cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ad uno o più subappaltatori. In tal caso il committente potrà eccepire l'inadempimento del fornitore cedente al cessionario e provveder a pagare direttamente i subappaltatori.

**Art. 22**

**Variazioni quantitative o qualitative**

1. Nessuna variazione all'oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il preventivo ordine per iscritto del Committente.
2. La richiesta di revisione dovrà essere inoltrata dalla committente all'aggiudicatario con un preavviso di giorni 60 rispetto alla data prevista in contratto per l'effettuazione del servizio. Tale comunicazione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r, ove possibile anticipata a mezzo fax, e dovrà recare le specifiche variazioni da apportare.
3. Nel corso del contratto la fornitura potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nella misura del 10% con conseguente aumento o diminuzione del corrispettivo dovuto al fornitore (c.d. variazioni quantitative). Il corrispettivo dovuto per l'eccedenza, nonché le condizioni, saranno le stesse offerte in gara.
4. Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di fornitura, le

prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, a condizione che dette variazioni non siano tali da mutare sostanzialmente l'oggetto della fornitura e non comportino un aggravio organizzativo in capo al fornitore. Tali modifiche potranno comportare un aumento oppure una diminuzione del corrispettivo dovuto al fornitore nei limiti del 10% dell'importo offerto in gara ovvero del contratto.

5. Le variazioni di cui al comma 1 e 3 sono cumulabili potendo quindi determinare aumenti o diminuzioni del corrispettivo dovuto al fornitore nel limite massimo del 20%.

**Articolo 23**

**Vicende soggettive dell'aggiudicatario**

1. Con riferimento alle vicende soggettive del fornitore si fa integrale rinvio a quanto previsto dall'art. 17 del presente capitolato.

**Articolo 24**

**Elenchi ufficiali di prestatori di forniture, autocertificazioni attestazioni**

1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di fornitori devono presentare al committente il relativo certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione certificata dalle Autorità competenti costituisce presunzione di idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dai seguenti articoli del Codice degli appalti (D lgs. 163 del 2006): art. 38, comma 1, lett. a), c), f) secondo periodo; art. 39, art. 41 comma 1 lettera b) e c)art. 41 lett. a), b), c) e d), art. 42, comma 1, lett. l ed m.
3. Se l'aggiudicatario deve essere in possesso di particolari autorizzazioni o appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel paese d'origine il servizio messo in gara, la committente verificherà il possesso di tali autorizzazioni ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

**Articolo 25**

**Qualità della fornitura - controllo**

1. I materiali e/o prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche corrispondenti ai requisiti ed alle prestazioni (compresa la consegna e l'assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, conformi agli eventuali campioni

di cui alle specifiche tecniche, a disposizione di legge, di regolamento o di altre disposizioni tecniche.

2. A tal fine il committente verificherà, prima della stipulazione del contratto, nonché durante al vigenza del rapporto contrattuale, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di gara e le concrete modalità attuative della fornitura alla luce altresì di eventuali certificati, autodichiarazioni o altre attestazioni provenienti dal fornitore.
3. Salva diversa pattuizione stabilita dalle Parti nel Contratto e nei Documenti contrattuali, si intendono comprese nell'oggetto della fornitura la manutenzione del materiale fornito e la prestazione delle garanzie tecniche.
4. Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono possedere, oltre ai requisiti specifici indicati nel contratto, i necessari requisiti generali di funzionalità e di idoneità allo scopo per il quale la fornitura viene richiesta.
5. Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

**Articolo 26**

**Modalità di esecuzione della fornitura**

1. Nell'esecuzione della fornitura il fornitore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Contratto, nei Documenti contrattuali e nelle altre indicazioni impartite dal Committente.
2. In caso di divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Committente, il Fornitore ha la facoltà di effettuare reclamo scritto al Committente, entro e non oltre 10 giorni dall'insorgere della divergenza.
3. Le spese di imballaggio, trasporto e consegna del materiale oggetto della fornitura si intendono a totale carico del fornitore; ogni rischio connesso alla spedizione, trasporto, consegna e posa in opera del materiale, ivi compreso lo smarrimento, il furto, il deterioramento e il danno al materiale si intende a carico esclusivo del Fornitore.
4. Salvo il caso di forza maggiore, il fornitore non può sospendere o ritardare la propria prestazione.

**Articolo 27**

**Accesso del fornitore negli impianti e nelle sedi del Committente**

1. Qualora per necessità connesse all'esecuzione della fornitura il fornitore debba accedere agli impianti e/o nelle sedi del Committente, lo stesso è tenuto ad osservare e far osservare ai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge, le prescrizioni impartite dal Committente e dai suoi dirigenti o preposti all'impianto e/o sede.
2. Il Committente è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità per infortunio o danno che il fornitore o suo dipendente o collaboratore possa per qualsiasi causa subire durante l'accesso agli impianti del Committente.
3. Il fornitore è tenuto a rispondere dei danni cagionati al Committente o a terzi in occasione dell'accesso agli impianti e/o sedi del Committente.
4. La custodia, conservazione e cura dei materiali eventualmente introdotti dal fornitore negli impianti e/o nelle sedi del Committente è a carico del fornitore; nessuna responsabilità per danno, deterioramento, furto o smarrimento può essere addebitata al Committente.

**Articolo 28**

**Garanzie della fornitura e degli standard qualitativi**

1. Il fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti rispondano agli standard qualitativi richiesti, siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo nonché quella di buon esecuzione della prestazione avranno durata pari a 24 mesi naturali consecutivi a partire dalla data del collaudo finale della fornitura.
3. Durante il periodo di garanzia, il fornitore è tenuto a riparare e sostituire senza indugio tutti i materiali o beni oggetto della fornitura o le parti di essi che risultassero avariati, danneggiati o comunque non idonei all'uso convenuto.
4. In relazione alla natura e all'entità dei vizi o difetti negli standard riscontrati il committente può disporre le corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione di quanto prestato per la sua sostituzione o riparazione fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 36 del presente capitolato.

5. Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 del cod. civ.
6. Il committente, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte del fornitore, provvederà direttamente all'adeguamento della fornitura agli standard stabiliti, con aggravio delle relative spese a carico dell'aggiudicatario. Rimane salva la facoltà per il committente di escutere la fideiussione salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Il Fornitore è tenuto, durante il periodo di garanzia, a provvedere a propria cura e spese al ritiro, sostituzione e riparazione del materiale difettoso, nonché alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente.

**Articolo 29**

**Prevenzione per infortuni e sicurezza. Assicurazioni**

1. Il fornitore è tenuto all'osservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni nell'esecuzione della fornitura, con particolare riguardo alle prescrizioni specifiche applicabili alle forniture con posa in opera e alle forniture che comprendano l'esecuzione di opere provvisionali.
2. I costi relativi alla sicurezza relativi ai dipendenti, collaboratori e/o ausiliari del fornitore, calcolati in conformità alle previsioni di legge, saranno a totale carico del fornitore, in quanto afferenti all'esercizio di impresa.
3. Il fornitore ha l'obbligo di prestare tutte le polizze assicurative e/o garanzie richieste dal committente.

**Articolo 30**

**Proprietà industriale e commerciale. Brevetti**

1. Il fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.
2. Il fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

3. Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

**Articolo 31**
**Verifiche in corso di esecuzione**

1. Il Committente è in facoltà di verificare, tramite l'Organismo di sorveglianza e di controllo, se costituito, in ogni fase della fornitura l'osservanza da parte del fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.
2. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante richiesta ed esame di documenti, partecipazione e indizione di riunioni, partecipazione a prove e verifiche e collaudi, verifiche ispettive.
3. A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del fornitore, dei subappaltatori al fine di seguire le operazioni inerenti alla fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali.
4. Sono a carico del fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche e prove ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le stesse, ovunque debbano essere effettuate.

**Articolo 32**
**Collaudo**

1. Indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto, ogni bene oggetto della fornitura deve essere sottoposto a collaudo.
2. Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica e controllo, svolte da personale incaricato dal fornitore ovvero, qualora contrattualmente previsto, dal Committente o da Organismi e/o soggetti appositamente da questo incaricati dirette ad accertare la piena

conformità dei materiali o degli altri beni oggetto della fornitura alle condizioni previste nel Contratto, nelle prescrizioni tecniche e nei disegni.

3. Se non diversamente stabilito nel Contratto, le operazioni di collaudo sono eseguite dal fornitore, qualora lo stesso sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000.
4. Tra le finalità delle operazioni di collaudo rientra anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle "Non Conformità" eventualmente aperte durante l'esecuzione del Contratto.
5. Qualora contrattualmente previsti, i collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.
6. Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.
7. Qualora tutte le operazioni di collaudo siano eseguite con esito favorevole, deve essere redatto, a cura del personale addetto alle stesse, un documento che ne attesti l'esito positivo e che precisi tutti gli elementi e indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.

**Articolo 33**

**Gestione "Non conformità"**

1. Il fornitore è tenuto ad identificare i prodotti che non siano conformi ai relativi requisiti e verificare che gli stessi non vengano utilizzati o consegnati ai fini della fornitura.
2. Mediante apposita "procedura" prevista dal Contratto il fornitore rileva, esamina e risolve le "Non Conformità" e precisa i casi in cui la proposta della risoluzione della "Non Conformità" deve essere preventivamente autorizzata dal Committente.
3. Qualora la "Non Conformità" sia rilevata dal personale del Committente, il fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della "Non Conformità"

**Articolo 34**

**Penali per ritardo**

1. L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 15% del prezzo dell'intera fornitura.
2. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica in presenza dei presupposti previsti in contratto senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.
3. Il ritardo nell'esecuzione della fornitura superiore a 7 giorni rispetto ai tempi convenuti, fatte salve diverse disposizioni del Contratto o del capitolato speciale, darà diritto al committente all'applicazione di penali ammontanti allo 0,01 del prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura per ogni singola consegna effettuata in ritardo.
4. Ove il ritardo superi i 14 giorni, fatti salvi i casi in cui il committente stabilisca termini essenziali oppure le diverse disposizioni del contratto, le penali sopra previste ammonteranno allo 0,02 del prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura per ogni singola consegna effettuata in ritardo.
5. Decorsi 14 giorni, le penali ammonteranno allo 0,005 del prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura per ogni giorno di ritardo. Gli importi dovuti a titolo di penali potranno essere sempre opposti in compensazione dal committente al fornitore anche con riferimento ad altri contratti.
6. In ogni caso è fatto salvo il maggior danno.
7. L'eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effetto interruttivo dell'eventuale ritardo.
8. Il Committente avrà diritto in ogni momento, dal verificarsi del ritardo o dell'inadempimento, di dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata AR inviata al fornitore. Le maggiori spese, oneri e/o costi sopportati dal Committente sono a carico del Fornitore.
9. L'ammontare delle penali è trattenuto dal Committente sui pagamenti spettanti al fornitore, successivi alla constatazione dei ritardi o degli inadempimenti.

**Articolo 35**

**Penali per inadempimento**

1. Troveranno applicazione le penali nei casi di seguito descritti:
   a) 0,01 del prezzo nel caso di riscontate difformità degli standard qualitativi rispetto a quelli previsti dal contratto; la penale ammontante allo 0,01 del prezzo troverà applicazione per ogni singola

difformità oggettivamente riscontrata potendo quindi essere applicata anche più volte in un anno.

b) 0,01 del prezzo per ogni difformità in difetto per giorno tra il numero di personale dichiarato nell'offerta e quello effettivamente utilizzato nell'espletamento della fornitura; tale percentuale verrà applicata per ogni persona in meno impiegata o per ogni persona il cui nominativo non corrisponda a quanto dichiarato ovvero per ogni persona che non abbia le qualifiche, i titoli o la professionalità offerta;

2. Le penali di cui alle lettere a), b) possono trovare applicazione congiuntamente.
3. E' in ogni caso fatto salvo il maggior danno.

## CAPITOLO IV
## ESTINZIONE DEL RAPPORTO

### Articolo 36
### Risoluzione

1. L'inadempimento nella prestazione della fornitura, l'inesatto adempimento ovvero il ritardo nell'adempimento, comportano, oltre all'eventuale risoluzione del contratto, operante anche per una delle circostanze di cui all'art. 37 che segue, l'escussione della fideiussione, l'incasso delle penali, nonché il risarcimento di tutti i danni di carattere patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine.

### Articolo 37
### Clausola risolutiva espressa

1. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, dal presente Capitolato e dai Documenti contrattuali, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. in pendenza di una delle situazioni di seguito esposte:

a) subappalto non autorizzato di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;

b) mancata informativa al Committente circa i nominativi dei subfornitori o subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'aggiudicatario si avvalga;
c) mancata informativa al Committente in ordine ad eventuale stipulazione di subcontratti ;
d) violazione delle norme di cui all'art. 25 e 28 (garanzie degli standard qualitativi);
e) ritardi nella fornitura ex art. 35 del presente Capitolato;
f) sospensione nell'esecuzione del contratto da parte del fornitore;
g) violazioni relative alla normativa legislativa e regolamentare in materia antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
h) assoggettamento del fornitore alle procedure di cui al RD 267/1942;
i) intervenuta l'emanazione, anche nei confronti dei subappaltatori, di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente nel corso dell'esecuzione del Contratto e al di fuori dello stesso, di altri committenti, di subappaltatori, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture;
j) intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della penale su richiesta delle parti passata in giudicato;
k) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FNM e D. lgs. 231 del 2001;
l) modifiche delle condizioni patrimoniali del fornitore tali da costituire pregiudizio per l'esecuzione della prestazione. Costituiranno indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad in via alternativa tra loro:
- il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al contratto in essere tra committente e fornitore ovvero ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso fornitore in ragione di distinti procedimenti di gara;
- un indice di stabilità patrimoniale-grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre;
- violazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 3 del presente capitolato.
m) mancata ricostituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 19 del presente Capitolato;
n) mancata esecuzione entro i termini stabiliti dal Contratto della prestazione oggetto della fornitura;

o) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
p) ogni altro inadempimento, ovvero ritardo nell'adempimento tale da pregiudicare la corretta esecuzione della fornitura;
q) mancato assolvimento degli obblighi della tracciabilità così come previsto all'art. 19-bis del presente Capitolato.

2. Nelle ipotesi sopra elencate, la risoluzione si verifica di diritto, senza preavviso, mediante dichiarazione unilaterale del Committente, con lettera raccomandata a.r. al Fornitore.
3. Nei suddetti casi, il Committente può richiedere l'esecuzione delle prestazioni dovute da altra impresa, con aggravio dei costi a carico dell'aggiudicatario.
4. Ferma restando la risoluzione del contratto il committente potrà escutere la fideiussione, incassare le penali salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine.

**Articolo 38**

**Recesso**

1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto.
2. Il recesso è comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suddetta data, il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Nella comunicazione del recesso, il Committente può dare disposizioni al Fornitore sull'ultimazione delle partite sospese della fornitura, nonché sugli altri adempimenti ad essa connessi che si rendano necessari per la chiusura del Contratto.
4. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso nessun indennizzo sarà dovuto al fornitore, anche nel caso di eventuali giacenze o rimanenze di magazzino, ovvero di mancato guadagno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni e forniture già effettuate.
5. Il Committente è tenuto a ritirare e pagare i beni o materiali forniti e collaudati con esito favorevole ai prezzi contrattuali nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota relativa alle forniture non eseguite.
6. E' fatto divieto all'appaltatore recedere dal Contratto.

## CAPITOLO V
## NORME DI CHIUSURA

### Articolo 39
### Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

### Articolo 40
### Divieto di arbitrato

1. E' fatto divieto compromettere le cause in arbitri.

### Articolo 41
### Transazione

1. Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

### Articolo 42
### Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente capitolato troveranno applicazione le disposizioni del codice civile italiano e ove applicabili le disposizioni del D. lgs. n. 163 del 2006.
2. Trova applicazione in ogni caso la legge italiana.